

Permessi per figli minori con handicap grave

Soggetti beneficiari

Ne hanno diritto i genitori, in alternativa tra loro, compresi gli adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità.

Il congedo può essere usufruito in caso di ricovero a tempo pieno del minore presso istituti specializzati, purché l'assistenza sia richiesta dai sanitari.

Tipologia dei permessi

- [prolungamento del congedo parentale fino agli otto anni di vita del bambino](#);
- in alternativa, il beneficiario può usufruire di [due ore di permesso giornaliero](#) retribuito fino al terzo anno di vita del bambino (art. 33, commi 1 e 2 della Legge n. 104/1992, artt. 33 e 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- in alternativa il beneficiario può usufruire dei [3 giorni di permesso mensili](#) previsti dal comma 3, art. 33 della L. 104/92.

Prolungamento del congedo parentale – Durata e modalità di fruizione

Il prolungamento del congedo parentale è previsto fino all'ottavo anno di vita del bambino, fruibile in maniera continuativa o frazionata per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo quindi dei periodi di astensione facoltativa.

Il suddetto prolungamento decorre dalla conclusione del periodo di congedo parentale teoricamente fruibile.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (es. casalinga, libero professionista, etc.).

Permessi orari – Durata e modalità di fruizione

I **permessi orari** (alternativi al prolungamento del congedo parentale) possono essere usufruiti dal giorno successivo al compimento dell'anno del bambino, poiché per i primi 12 mesi di vita del figlio possono essere usufruiti solo i riposi per allattamento.

Qualora tuttavia si ravvisi, in relazione alla speciale gravità dell'handicap, l'effettiva necessità di cure che non possono essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati, è possibile autorizzare il cumulo dei permessi orari ex lege n. 104/1992 e dei riposi orari ex art. 39 e ss. del D. Lgs. n. 151/2001. In tal caso dovrà essere prodotta una specifica attestazione da parte di un medico specialista nella patologia convenzionato con il SSN.

È possibile la fruizione da parte di un genitore sia dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni, che dei permessi orari (cd. per allattamento) per un altro figlio. Si tratta, infatti, in questo caso di due soggetti (figli) diversi per i quali è prevista per legge la possibilità di fruire di due tipi diversi di permesso.

Tale criterio trova applicazione anche nel caso di dipendente portatore di handicap (che fruisce dei permessi orari) ed è genitore di bambino per il quale spettano i permessi per allattamento.

Si ricorda, altresì, che la durata dei suddetti permessi è rapportata alla durata dell'orario di lavoro giornaliero (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario).

I permessi non fruiti non danno diritto al godimento degli stessi in un momento successivo.

Permessi mensili – Durata e modalità di fruizione

E' possibile usufruire di 3 giorni o 18 ore di permessi mensili (alternativi ai due precedenti istituti). I permessi possono essere fruiti, in via alternativa, da entrambi i genitori e competono al genitore lavoratore anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto, ad esempio perché non svolge attività lavorativa dipendente.

L'alternatività si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese, consentendo quindi ai genitori di effettuare assenze contestuali dal lavoro. Resta inteso che il numero massimo dei giorni è sempre complessivamente di tre.

Al momento della presentazione della domanda, il dipendente dovrà effettuare una scelta tra:

1. fruizione a giorni: 3 giorni mensili con qualunque tipologia oraria (v. circolare n. 8 del 05.09.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica).
2. fruizione frazionata: nel limite delle 18 ore mensili.

Nel corso del medesimo mese non è possibile usufruire in maniera mista del permesso (giorni ed ore fino al limite delle 18 ore)

I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti nel mese successivo.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale:

- nel part-time verticale il numero dei giorni di permesso e delle ore spettanti nel mese va ridotto proporzionalmente;
- nel part-time orizzontale la fruizione a giorni non dà luogo a riduzione; nel caso di utilizzo ad ore, queste verranno ridotte proporzionalmente.

E' utile effettuare una programmazione mensile dei suddetti permessi, da concordare con il responsabile della struttura, per l'organizzazione del servizio.

Sarà possibile effettuare una modifica sulla scelta indicata nel caso di esigenze improvvise documentabili e non prevedibili all'atto della richiesta dei permessi.

Cumulabilità della tipologia dei permessi

Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi **alternativa e non cumulativa** nell'arco del mese.

Pertanto nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso mensili, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero, del prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/01. Questo vale anche nel caso di fruizione alternativa da parte di altri familiari.

Normativa

- Art. 42, comma 1 del D. Lgs. n. 151/2001
- Art. 33, comma 2 della Legge n. 104/1992

- Circolare INPS n. 90/2007
- Circolare INPS n. 133/2000
- Circolare Inpdap n. 24/2000
- Messaggio Inpdap n. 22578 del 17/09/2007
- Circolare INPS 128/2003
- Messaggio INPS n. 11784 del 09/05/2007
- Art. 24, comma 1, lett.a) della L. 183/2010
- D.Lgs. 119/2011
- [Circolare INPS n. 100/2012](#)